

ESAMI INTEGRATIVI

<i>(Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi –art.205 del D.Lvo n.297 del 16/04/1994 Testo Unico).</i>		
Per quali candidati	Gli esami integrativi vengono istituiti per: -gli alunni promossi anche per esame di idoneità, i quali vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione. -gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo. Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto. -i candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica. Essi possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.	art.192 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 O.M. n.90 del 21/05/2001
Periodo di svolgimento	Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. Il periodo degli esami integrativi viene stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio dei Docenti.	art.193D.Lvo n.297 del 16/04/1994 O.M. n.90 del 21/05/2001
Commissione	La commissione per gli esami integrativi è nominata dal Preside ed è composta dai docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che è il Preside od un docente da lui delegato. Il Preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare (comunque il personale deve essere in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione).	art.198 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 O.M. n.90 del 21/05/2001
Valutazione requisiti di ammissione	La valutazione sulla rispondenza dei requisiti per l'ammissione agli esami è affidata alla commissione esaminatrice che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. Per l'ammissione agli esami è indispensabile il parere favorevole della commissione sulla sufficienza dei requisiti. L'ammissione agli esami integrativi per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.	O.M. n.90 del 21/05/2001

Prove d'esame	Le prove d'esame vertono su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute. Supera gli esami chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi. Gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.	art.193 D.Lvo n.297 del 16/04/1994 O.M. n.90 del 21/05/2001
---------------	--	--